Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 21 agosto 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 agosto 1943, n. 725.
Autorizzazione al comune di Borgo Valsugana ad applicare, fino al 31 dicembre 1943, le imposte di consumo con la tariffe della classe superiore « G » . . . . . Pag. 2673

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Riassunto del provvedimento P. 770 del 6 agosto 1943 relativo ai prezzi dei laterizi . . . . Pag. 2674

Riassunto del provvedimento P. 772 del 10 agosto 1943 relativo al prezzo degli alcoli di 2ª categoria . Pag. 2674

Avviso di rettifica relativo alla disciplina della produzione e vendita dei mobili di legno . . . . . Pag. 2675

Ministero delle finanze: Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2675

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Calendario venatorio 1943-1944 . . . . Pag. 2676

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte di alcuni concorsi nell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . Pag. 2676

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 194 DEL 21 AGOSTO 1943:

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 18 agosto 1943, n. 726.
Accordi economici collettivi complementari per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli ed industriali esercenti macchine trebbiatrici.

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Agosto 1943 (Fascicolo 8).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 agosto 1943, n. 725.

Autorizzazione al comune di Borgo Valsugana ad applicare, fino al 31 dicembre 1943, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore « G ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza con la quale il comune di Borgo Valsugana, appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *H*, in dipendenza dell'ultimo censimento generale della popolazione del Regno, chiede l'autorizzazione ad applicare le imposte stesse con la tariffa della classe superiore *G*, alla quale apparteneva per ragioni di popolazione;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale che nell'adunanza del 4 giugno c. a. ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione fino a tutto il 31 dicembre 1943;

Ritenuto che la domanda del Comune è giustificata da imprescindibili necessità di bilancio;
Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Borgo Valsugana è autorizzato ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*, alla quale apparteneva, fino al 31 dicembre 1943.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BARTOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1943
Atti del Governo, registro 460, *foglio* 16. — MANCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento P. 770 del 6 agosto 1943 relativo ai prezzi dei laterizi

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro con provvedimento P. 770 del 6 agosto c. a., con riferimento ai provvedimenti P. 465 del 25 agosto 1942 e P. 652 del 9 marzo 1943, ha disposto quanto segue.

I prefetti, presidenti dei Consigli provinciali dell'economia, sono autorizzati a rivedere i prezzi di vendita dei laterizi, in rapporto al costo medio regolarmente accertato, a condizione, tuttavia, di non superare in nessun caso i limiti massimi qui appresso indicati:

per il *mattone pieno* 26×13×6 (1):

a) per le provincie della Liguria, Piemonte, Lombardia, Tre Venezie, Emilia, Marche, Lazio, Abruzzi: L. 450 per mille pezzi;

b) per le provincie della Campania, Puglie, Lucania e Calabria: L. 490 per mille pezzi;

c) per le provincie della Toscana e dell'Umbria: L. 390 per mille pezzi;

per le *tegole tipo marsigliese*, 15 pezzi per mq. (2): L. 1000 per mille pezzi;

per le *tegole curve o coppi*, 35 pezzi per mq. (2): L. 620 per mille pezzi;

per le *tavelle da coperto* (spessore cm. 3, lunghezza fino a cm. 60) (3): L. 11 per mq.;

per le *tavelle da coperto* (spessore cm. 4, lunghezza fino a cm. 60) (3): L. 13 per mq.;

per i *tavelloni da coperto* (spessore cm. 6, lunghezza fino a cm. 100) (4): L. 15 per mq.

I prezzi di vendita suindicati s'intendono riferiti a merce franco fornace, caricata sul mezzo di trasporto (vagone, carro, autocarro, ecc.) e comprensivi di ogni prestazione per scelta, imballaggio, movimenti, carico manovra vagoni, ecc., in modo che, per spedizioni effettuate con mezzi non dell'acquirente, gravi sul prezzo al consumatore soltanto il costo del trasporto.

Allo scopo di meglio assicurare l'assoluto rispetto dei prezzi che saranno fissati, entro i limiti di cui sopra, i prefetti vorranno provvedere perchè venga immediatamente costituito, in ciascuna provincia del Regno, un ufficio unico di vendita dei laterizi, e controllare che le fornaci siano sottoposte in pieno alla disciplina prevista dal decreto Ministeriale 7 maggio 1943.

Le deliberazioni che saranno in proposito adottate verranno comunicate a questo Ministero per la ratifica.

(1) Per i *mattoni pieni di volume maggiore o minore* di quello convenuto come base per le singole regioni, si applicheranno aumenti o diminuzioni pari al 50 % della differenza volumetrica.

Per i *mattoni forati* a 4 fori, dimensioni cm. 24×12×8, il prezzo sarà determinato diminuendo del 10 % il corrispondente prezzo dei mattoni pieni.

Il prezzo dei *mattoni forati di dimensioni diverse* sarà proporzionale alla maggiore o minore cubatura in confronto a quella del mattone a 4 fori 24×12×8.

(2) Per le *tegole fabbricate con macchine a sistema del vuoto*, è consentito un aumento di L. 50 per mille pezzi.

(3) Per *le lunghezze superiori ai cm.* 60, è consentito un aumento del 10 %.

(4) Per *spessore* 5 cm., diminuzione di L. 1 per mq. Per gli *spessori* 7 *e* 7 ½ cm. aumenti di L. 1,50 per mq.

(2694)

Riassunto del provvedimento P. 772 del 10 agosto 1943 relativo al prezzo degli alcoli di 2ª categoria

A modifica di quanto stabilito con le circolari P. 597 del 10 gennaio e P. 620 del 26 gennaio 1943, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro con provvedimento P. 772 del 10 agosto c. a., in seguito alla revisione del prezzo dell'alcole denaturato, disposta con decreto del Ministero delle finanze del 10 aprile 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 12 giugno 1943, ha comunicato che il prezzo base dell'alcole denaturato rimane fissato in L. 780 l'ettanidro e quello dello spirito puro in L. 4480 l'ettanidro comprese le imposte di fabbricazione.

Pertanto il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria cederà lo spirito puro e denaturato franco stazione arrivo per le spedizioni in cisterna ferroviaria od in fusti a vagone completo ai prezzi indicati maggiorati mediante applicazione uniforme, per il conguaglio delle spese sostenute per il trasporto ferroviario dalla stazione di partenza a quella di destino, delle aliquote qui appresso stabilite:

Alcole denaturato a 90° o a 94°:

per alcole in vagoni cisterne (nolo delle cisterne a carico del compratore): per ettanidro L. 15;

per alcole in fusti (nolo fusti a carico del compratore), a vagone completo: per ettanidro L. 20;

Alcole puro a 95/96°:

per alcole in vagoni cisterne (nolo delle cisterne a carico del compratore): per ettanidro L. 17;

per alcole in fusti (nolo fusti a carico del compratore), a vagone completo: per ettanidro L. 22.

Per lo spirito venduto a collettame, i prezzi massimi restano stabiliti come segue, sia per le vendite effettuate dal Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria, che per quelle fatte da grossisti e rivenditori, per merce resa franco deposito di distribuzione del Consorzio o del grossista o del rivenditore, nolo dei fusti a carico del compratore:

Alcole denaturato a 90° o a 94°:

oltre 24 ettanidri: prezzo massimo lire per ettanidro 815;

oltre 12 e fino a 24 ettanidri: prezzo massimo lire per ettanidro 830;

oltre 5 e fino a 12 ettanidri: prezzo massimo lire per ettanidro 845;

oltre 3 e fino a 5 ettanidri: prezzo massimo lire per ettanidro 860;

oltre 1 e fino a 3 ettanidri: prezzo massimo lire per ettanidro 880;

oltre 20 litri anidri fino a 1 ettanidro: prezzo massimo lire per ettanidro 900;

oltre 5 litri anidri fino a 20 litri anidri: prezzo massimo lire per ettanidro 920;

da 2 litri anidri fino a 5 litri anidri: prezzo massimo lire per ettanidro 955.

Alcole puro a 95/96°:

oltre 24 ettanidri: prezzo massimo lire per ettanidro 4560;

oltre 12 e fino a 24 ettanidri: prezzo massimo lire per ettanidro 4580;

oltre 5 e fino a 12 ettanidri: prezzo massimo lire per ettanidro 4610;

oltre 3 e fino a 5 ettanidri: prezzo massimo lire per ettanidro 4646;

oltre 1 e fino a 3 ettanidri: prezzo massimo lire per ettanidro 4680;

oltre 20 litri anidri fino a 1 ettanidro: prezzo massimo lire per ettanidro 4730;

oltre 5 litri anidri fino a 20 litri anidri: prezzo massimo lire per ettanidro 4800;

da 2 litri anidri fino a 5 litri anidri: prezzo massimo lire per ettanidro 4980.

Per l'alcole assoluto è ammessa sui prezzi di cui sopra una maggiorazione non superiore a:

L. 65 l'ettanidro per l'alcole assoluto denaturato a 99,7 gradi e puro T. V. a 99,9°;

L. 85 l'ettanidro per l'alcole assoluto puro buon gusto a 99,9°.

I prezzi di cui sopra, in conformità degli accordi intervenuti con il Ministero delle finanze, devono essere maggiorati dell'imposta generale sull'entrata *una tantum* di L. 60 l'ettanidro per l'alcole denaturato e di L. 230 l'ettanidro per l'alcole puro soggetto ad imposta di fabbricazione.

Rimangono immutate le altre condizioni di vendita in vigore.

Le spese di bollo sono a carico del compratore.

In relazione ai prezzi come sopra stabiliti e tenendo conto dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di consumo, si stabiliscono come segue i prezzi massimi per la minuta vendita al pubblico di quantitativi inferiori a 2 litri anidri degli spiriti di 2ª categoria (puro e denaturato) valevoli per tutto il Regno:

alcole denaturato, gradi 90°: lire per litro volume 11; lire per kg. 13,25;

alcole denaturato, gradi 94°: lire per litro volume 11,50; lire per kg. 14,05;

puro buon gusto, gradi 95/96°: lire per litro volume 66,50; lire per kg. 81,45.

Per le vendite di *alcole assoluto* che riguardano i modesti quantitativi venduti dalle ditte autorizzate, i prezzi di vendita al pubblico sono i seguenti:

alcole assoluto denaturato, gradi 99,7°: lire per litro volume 14; lire per kg. 17,60;

alcole assoluto puro T.V., gradi 99,9°: lire per litro volume 71,50; lire per kg. 90;

alcole assoluto B.G., gradi 99,9°: lire per litro volume 75,50; lire per kg. 95.

Tutti i suddetti prezzi per la minuta vendita, essendo comprensivi dell'imposta di consumo, rappresentano il *limite massimo* che deve essere osservato da tutti i rivenditori compresi i farmacisti, e si intendono per merce nuda, franco negozio o magazzino di vendita.

Non sono però comprensivi dell'imposta sull'entrata (2 %), a carico dell'acquirente per l'ultimo passaggio.

(2695)

Avviso di rettifica relativo alla disciplina della produzione e vendita dei mobili di legno

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro rende noto che alla tabella allegata al decreto Ministeriale 16 dicembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 306 del 28 dicembre 1942 va apportata la seguente modifica: le dimensioni del tavolino per macchina da scrivere di cui al n. 6, IV categoria *A*, pag. 5110, debbono essere di centimetri 85×47×70.

(2702)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 3713 — Data: 17 agosto 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Ortore Francesco di Alfonso — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 129 — Data: 30 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Terzani Nella fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 300.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 54/7537 — Data: 18 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione: Ferroni Ovidio fu Martino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38749 — Data: 1° febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Rizzo Filippo fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2100.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 15543 — Data: 17 agosto 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Volpi o Volpe Fortunato fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 307 — Data: 2 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria — Intestazione: Boccalatte Giuseppe fu Michele — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 8411/27328 — Data: 11 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Macola Giuseppina di Agesilao — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 7379 — Data: 15 aprile 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Capuano Pantaleone fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1000.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 7567 — Data: 30 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria — Intestazione: Bobbio Eugenio di Stefano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 200.

Num. ordinale portato dalla ricevua: 8831 — Data: 3 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Curcio Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2300.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 38408 — Data: 24 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Bovi Angelo fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 28 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione: Viscuso Loreto di Pietro — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, 1 nominativo — Capitale L. 1000.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data: 7 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ascoli Piceno — Intestazione: Pelletti Francesco di Antonio — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, 3 nominativi — Capitale L. 1200.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 1863 — Data: 14 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Rizzo Anna di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, 1 nominativo — Capitale L. 500.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 395 — Data: 11 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Novellino Giovanni fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: P. R. 5 %, 92 nominativi — Capitale L. 51.800.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2804 — Data: 23 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. Ric. — Intestazione: Bernardini Eugenio fu Pierluigi — Titoli del Debito pubblico: rendita 5 %, 3 al portatore — Rendita L. 260.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 1228 — Data: 12 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Bello Francesco di Carlo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, 1 nominativo — Rendita L. 2000.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 1157 — Data: 16 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Beolchi Ida di Roberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), 1 nominativo — Rendita L. 350.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 luglio 1943

Il direttore generale: POTENZA

(2565)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Calendario venatorio 1943-1944

Con decreto Ministeriale 24 luglio 1943 — anteriore, pertanto, alle disposizioni emanate dalle competenti autorità militari in virtù delle facoltà loro conferite dalla dichiarazione dello «stato di guerra» e dagli articoli 217 e seguenti del testo unico delle leggi di P. S. — è stabilito il calendario venatorio per l'annata 1943-1944.

Per effetto di tale decreto — comunicato a suo tempo ai Comitati provinciali della caccia, alla Federazione italiana della caccia ed all'Ente produttori selvaggina — l'uccellagione alla quaglia, alla tortora, ai passeracei ed ai palmipedi e trampolieri è consentita a partire dal 22 agosto 1943.

L'uccellagione da appostamenti fissi, denunciati a termini dell'art. 16 del testo unico delle norme per l'esercizio della caccia, è consentita dal 1° agosto 1943, salvo che per la selvaggina stanziale protetta.

L'apertura della caccia — che praticamente potrà decorrere soltanto dalla data in cui cesseranno di avere effetto le suindicate disposizioni delle autorità militari — è col suddetto decreto Ministeriale stabilita al 22 agosto 1943.

(2704)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i propri decreti in data 13 marzo 1943, coi quali sono stati indetti rispettivamente:

a) un concorso per esame a 3 posti di alunno di concetto nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo *A*);

b) un concorso per esame a 6 posti di alunno di ragioneria nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo *B*);

c) un concorso per esame a 6 posti di assistente in prova nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni (gruppo *C*);

Ritenuto che nei cennati decreti venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Vista l'adesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri data con la lettera 13 agosto 1943, n. 22194/54213/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso a tre posti di alunno di concetto nel personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo *A*), sono stabilite per i giorni 14, 15, 16, 17 settembre 1943, alle ore 8.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esame a sei posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nel suddetto personale, sono stabilite per i giorni 20, 21 e 22 settembre 1943, alle ore 8.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso per esame a sei posti di assistente in prova nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni (gruppo *C*), sono stabilite per i giorni 28 e 29 settembre 1943, alle ore 8.

I detti esami si terranno presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 agosto 1943.

Il Ministro: AZZARITI

(2700)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.